



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

ex D. Lgs. 231/2001
Responsabilità amministrativa degli enti

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.01.2021



SOMMARIO

I.	PARTE GENERALE	- 4 -
1.	PREMESSA	- 4 -
2.	GLOSSARIO	- 4 -
3.	INTRODUZIONE	- 4 -
4.	FATTISPECIE DI REATO	- 5 -
5.	DELITTI TENTATI	- 6 -
6.	REATI COMMESSI ALL'ESTERO	- 6 -
7.	CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	- 6 -
7.1	Finalità	- 6 -
7.2	Struttura del MOG	- 6 -
7.3	Scopo del MOG e obiettivi perseguiti	- 7 -
7.4	Regolamento Interno Generale della Struttura Organizzativa	- 8 -
7.5	Sistema dei Controlli Interni della Banca	- 8 -
7.6	Procedure informatiche adottate	- 9 -
7.7	Strumenti operativi a disposizione degli operatori	- 9 -
7.8	Sistema delle procure e delle deleghe	- 10 -
8.	SISTEMA DISCIPLINARE	- 10 -
9.	ORGANISMO DI VIGILANZA	- 10 -
9.1	Composizione e compiti	- 10 -
9.2	Flussi informativi – Reporting dell’OdV nei confronti degli organi societari	- 12 -
9.3	Flussi informativi – Obblighi di informazione nei confronti dell’OdV	- 12 -
10.	PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	- 12 -
10.4	Formazione e comunicazione verso l’interno	- 12 -
10.5	Comunicazione verso l’esterno	- 13 -
11.	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	- 13 -
II.	PARTE SPECIALE	- 14 -
1.	PRINCIPALI CONTROLLI APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI IDENTIFICATE	- 14 -
2.	CONTROLLI PREVENTIVI DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REATI AI SENSI DEL DECRETO	- 14 -
3.	ATTIVITÀ SENSIBILI E SPECIFICI CONTROLLI INDIVIDUATI PER PREVENIRE LE DIFFERENTI CATEGORIE DI REATI	- 14 -
	Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	- 16 -
	Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	- 17 -
	Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata	- 18 -
	Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	- 19 -
	Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	- 21 -
	Art. 25 ter – Reati societari (False comunicazioni)	- 22 -
	Art. 25 ter – Reati societari (Falsità in prospetto)	- 24 -
	Art. 25 ter – Reati societari (Impedito controllo)	- 25 -
	Art. 25 ter – Reati societari (Indebita restituzione dei conferimenti)	- 27 -
	Art. 25 ter – Reati societari (Operazioni in pregiudizio dei creditori)	- 28 -

Art. 25 ter – Reati societari (Omessa comunicazione del conflitto di interessi)	- 30 -
Art. 25 ter – Reati societari (Formazione fittizia di capitale)	- 30 -
Art. 25 ter – Reati societari (Corruzione tra privati)	- 33 -
Art. 25 ter – Reati societari (Illecita influenza in Assemblea)	- 29 -
Art. 25 ter – Reati societari (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	- 31 -
Art. 25 quater – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico	- 35 -
Art. 25 quinquies – Delitti contro la personalità individuale	- 37 -
Art. 25 sexies – Abusi di mercato.....	- 38 -
Art. 25 septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	- 39 -
Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio -	40 -
Art. 25 novies – Delitti in materia di violazione del diritto d’autore	- 41 -
Art. 25 decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	- 42 -
Art. 25 undecies – Reati ambientali.....	- 43 -
Art. 25 duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	- 46 -
Art. 25 quaterdecies – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.....	- 47 -

I. PARTE GENERALE

1. PREMESSA

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco, volto a prevenire la realizzazione dei reati previsti dal Decreto.

2. GLOSSARIO

- **ABI:** Associazione Bancaria Italiana ;
- **Attività Sensibili:** le attività di Banca Patavina nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati;
- **Banca:** Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco;
- **BCC-SI:** BCC Sistemi Informatici S.p.A.;
- **D. Lgs. 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, e successive modifiche ed integrazioni;
- **Destinatari:** Soggetti apicali e Sottoposti;
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Banca, ivi compresi i Dirigenti;
- **Ente:** soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica;
- **FAC:** Funzioni Aziendali di Controllo di secondo e terzo livello esternalizzate alla Capogruppo Iccrea Banca S.p.A. per il tramite di un apposito accordo;
- **Federcasse:** Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane;
- **GBCI:** Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea;
- **MOG:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001;
- **OdV:** Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001;
- **Organismo di Vigilanza:** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento;
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio);
- **Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni;
- **Soggetti Apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Banca o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Banca (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2001);
- **Sottoposti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001).

3. INTRODUZIONE

Il presente documento recepisce le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 volto a disciplinare la “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”, concernente gli enti forniti di personalità giuridica e le società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica, in esecuzione di una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali.

Il disposto normativo prevede che le società possano essere ritenute “responsabili” per alcuni reati dolosi commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da parte di soggetti in “posizione apicale”¹ (art. 6 del Decreto) e da coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza (art. 7 del Decreto). Si tratta dunque di una nuova tipologia di responsabilità denominata dal legislatore “amministrativa”, conseguente da reato e legata alle garanzie del processo penale, che implica l’applicabilità, in via diretta ed autonoma, di sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in capo alla società. La responsabilità amministrativa della società è infatti autonoma rispetto alla responsabilità penale del soggetto che ha commesso il reato e pertanto è a questa connessa.

La responsabilità amministrativa della società è però tuttavia esclusa², in caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale qualora, come espressamente previsto dalla norma, si provi che:

- a) *“l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- b) *“il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”;*
- c) *“le persone hanno commesso reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”;*
- d) *“non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo di cui alla lettera b)”.*

L’art. 7 del decreto prevede che la società sia esonerata anche nel caso in cui il reato sia stato commesso da un “soggetto sottoposto all’altrui direzione”³, ma limitatamente all’ipotesi di “inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”.

Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant’Elena e di Piove di Sacco (nel seguito la Banca), al fine di preservare la propria posizione ed immagine nonché la correttezza e la trasparenza nell’esercizio della sua attività, valori ineccepibili che da sempre la contraddistinguono, ha deciso di procedere all’adozione di un Modello Organizzativo specifico, di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

Il presente Modello Organizzativo è stato predisposto in considerazione del sistema strutturato ed organico di norme, controlli interni e di altre procedure già in vigore all’interno della Banca.

4. FATTISPECIE DI REATO

I reati presupposto, contemplati dal Decreto Legislativo 231/2001, sono richiamati all’interno della Sez. III del Capo I della norma stessa. Sono attualmente disciplinati i seguenti reati:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis 1);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Abusi di mercato (art. 25-sexies);
- Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF);
- Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies);

¹ Trattasi di persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone fisiche che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dell’Ente medesimo. Tali soggetti sono individuati nei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e nel Direttore Generale.

² Art. 6 e 7 D. Lgs. 231/2001

³ Art. 5 comma 1 lettera b) D. Lgs. 231/2001

- Reati ambientali (art. 25–undecies);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 12, L. n. 9/2013;
- Reati transnazionali (L. n. 146/2006).

5. DELITTI TENTATI

In base all'articolo 26 del D. Lgs. 231/2001 in caso di commissione nelle forme del tentativo dei delitti previsti del medesimo decreto, l'importo delle sanzioni pecuniarie e la durata delle sanzioni interdittive si riduce da un terzo alla metà.

L'erogazione di sanzioni è per contro esclusa qualora l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

6. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'articolo 4 del D. Lgs. 231/2001 prevede che l'ente, avente nel territorio dello Stato la sede principale, possa essere ritenuto responsabile anche per reati commessi all'estero, purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Per contro il Decreto si astiene dal definire disposizioni con riferimento a quegli enti aventi sede principale all'estero, ma i cui esponenti abbiano commesso il reato in Italia nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. A tal proposito risulta eventualmente necessario far riferimento alle norme di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n°218 e successive modificazioni).

7. CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

7.1 Finalità

La Banca ha delineato un proprio modello di organizzazione, di gestione e controllo seguendo le indicazioni delle "Linee Guida Abi", osservando la normativa di riferimento per il settore emanata dalle competenti Autorità di Vigilanza, nonché ispirandosi alle indicazioni proposte da Federcasse e dalla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo.

Il MOG può definirsi come un sistema integrato costituito da norme, strutture organizzative, procedure operative e controlli realizzato per disciplinare e fornire una ragionevole sicurezza circa un adeguato e trasparente svolgimento delle attività della società, al fine di prevenire comportamenti idonei a configurare fattispecie di reato e illecito previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, il MOG deve rispondere in modo idoneo alle seguenti esigenze:

- ✓ identificare le "aree critiche", ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ✓ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- ✓ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- ✓ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

7.2 Struttura del MOG

Il MOG, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, è strutturato in base alle seguenti componenti:

- **Codice Etico:** contiene i principi e i valori etici alla base della cultura aziendale nonché le principali regole comportamentali da osservare nello svolgimento delle proprie funzioni e con gli interlocutori interni ed esterni della società.
- **Procedure organizzative preventive:** definiscono, in modo formalizzato, i comportamenti operativi connessi ai processi della società, con inclusione dei controlli di procedura relativi alle attività ritenute sensibili a possibili condotte illecite e necessari per una adeguata prevenzione dei reati contemplati dal d.Lgs. 231/2001.
- **Sistema delle deleghe e firme autorizzate:** definisce l'organizzazione aziendale in termini di strutture, responsabilità e attività secondo un assetto ispirato ai principi di separazione funzionale e contrapposizione degli interessi; definisce, inoltre, le attribuzioni dei poteri aziendali e delle relative deleghe in modo coerente con i principi di separazione delle responsabilità definiti a livello di assetto organizzativo.
- **Sistema disciplinare:** definisce le azioni disciplinari da comminare ai soggetti (amministratori, sindaci, dipendenti e terze parti) responsabili di violazione delle norme aziendali, delle procedure organizzative preventive e in generale delle altre componenti di cui si compone il MOG.
- **Funzione e operatività dell'Organismo di Vigilanza:** identifica l'ente organizzativo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG adottato, oltre che a curarne l'aggiornamento dinamico in funzione delle evoluzioni organizzative della società e della normativa in vigore.
- **Piano di formazione e comunicazione:** identifica le attività di comunicazione a tutti i portatori d'interesse delle principali regole e disposizioni previste dal MOG adottato, con lo scopo di:
 - a) sensibilizzare al rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa in vigore;
 - b) promuovere la trasparenza in merito ai comportamenti ritenuti corretti dalla società nell'esercizio delle proprie funzioni e attività.

Tale componente identifica inoltre le attività di formazione necessarie per una corretta conoscenza e consapevolezza dei contenuti e dei principi del MOG da parte del personale dipendente della società.

7.3 Scopo del MOG e obiettivi perseguiti

Il MOG adottato dalla Banca è coerente con il complesso normativo, regolamentare, organizzativo e procedurale dell'azienda e si propone lo scopo di garantire l'integrazione delle disposizioni e delle informazioni, a tutti i livelli, finalizzate all'osservanza delle previsioni di cui al Decreto ex 231/2001.

L'adozione volontaria del MOG, peraltro non obbligatorio ai sensi di legge, è coerente con le ispirazioni statutarie e con la volontà del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale della Banca di assicurare sempre il massimo profilo di consapevolezza, correttezza e trasparenza a favore dei principi del Credito Cooperativo.

Nel merito specifico, il MOG definito è volto al perseguimento delle seguenti principali finalità:

- **Consapevolezza:** illustrare il disposto della norma e l'impatto della stessa in termini operativi;
- **Controllo:** definire ruoli, responsabilità e competenze finalizzate al controllo sulle aree sensibili ai rischi, al fine di consentire azioni preventive e di contrasto alla commissione dei reati;
- **Comportamento e disciplina:** definire le relazioni tra rischi, comportamenti illeciti e provvedimenti di carattere sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni esplicitate.

Per la realizzazione e l'attuazione delle diverse componenti del MOG sono state adottate le seguenti modalità operative:

- a) identificazione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 (e successive emanazioni) implicanti la responsabilità amministrativa degli enti ed individuare le attività sensibili associate, con riferimento al settore bancario ed all'operatività della Banca;
- b) individuazione dei principali processi impattati per ciascuna attività sensibile individuata;
- c) assegnazione delle aree di attività sensibili alle Unità Organizzative della Banca con le quali effettuare la successiva valutazione dei rischi e dei controlli;
- d) valutazione dei rischi e dei controlli connessi alle attività sensibili ai predetti reati (attività realizzata attraverso la conduzione di incontri con la struttura);
- e) identificazione delle azioni correttive volte all'eliminazione delle criticità emerse e da attuarsi mediante il miglioramento del sistema di controllo interno esistente.

7.4 Regolamento Interno Generale della Struttura Organizzativa

Il Regolamento Interno Generale della Struttura Organizzativa ha lo scopo di definire l'articolazione organizzativa dei comparti costituenti la struttura esecutiva aziendale fissando, in via essenziale, le attività e le responsabilità di ogni singola Unità Organizzativa, regolandone il reciproco coordinamento e le necessarie interazioni per il conseguimento degli obiettivi dell'Azienda in modo unitario ed efficace.

Il Regolamento Interno rappresenta dunque norma di primo livello, su cui debbono incardinarsi la normativa e le disposizioni interne emanate, nonché i comportamenti e le decisioni assunte in Azienda da tutti i Dipendenti. Tanto, non senza richiamare tutte le norme di legge che regolano i comportamenti del Personale dipendente ed il Regolamento Disciplinare tempo per tempo vigente.

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento Generale:

- il Regolamento del Modello Distributivo "Dedicato" e relativi allegati;
- i Regolamenti dei Comitati.

Il Regolamento Generale unitamente al Regolamento Disciplinare, al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001 e al Codice Etico costituiscono il quadro normativo primario per il funzionamento dell'azienda.

7.5 Sistema dei Controlli Interni della Banca

La Banca è dotata di un Sistema dei Controlli Interni (in seguito S.C.I.) conforme alle indicazioni della normativa di Vigilanza, costituito dall'insieme delle regole, procedure e strutture organizzative volte ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali al fine di realizzare le seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Il SCI riveste un ruolo centrale nell'organizzazione della Banca in quanto:

- > rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli Organi Aziendali garantendo al contempo piena consapevolezza del contesto di riferimento ed efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni;
- > orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo;
- > presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale;
- > favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

Il SCI coinvolge, con diversi ruoli, gli organi amministrativi, il Collegio Sindacale, la Direzione Generale e tutto il personale. Essi costituiscono parte integrante dell'attività quotidiana della Banca. La struttura organizzativa del SCI della Banca è caratterizzato dalla separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive; lo stesso è articolato sulla base di tre livelli, così come definiti dall'Autorità di Vigilanza, ossia:

1. **Primo livello:** controlli di linea a carico della struttura della Banca;
2. **Secondo livello:**
 - controlli sulla gestione dei rischi, condotti a cura di una struttura diversa da quelle produttive;
 - controlli di conformità normativa, svolti dalla Funzione indipendente all'uopo individuata con il compito specifico di promuovere il rispetto delle norme di etero regolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione;
 - controlli in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale, svolti dalla Funzione indipendente all'uopo individuata.

Tali attività sono svolte dalle Funzioni Aziendali di Controllo Compliance, Risk Management e AML (Anti-Money Laundering).

3. **Terzo livello:** attività di revisione interna - affidata alla Funzione Aziendale di Controllo Internal Auditing - indirizzata a valutare l'adeguatezza e la funzionalità del complessivo Sistema dei Controlli Interni.

In termini di governo e responsabilità del complessivo impianto del SCI, il modello adottato nel GBCI incardina nelle responsabilità della Capogruppo la definizione delle strategie, dei processi e delle metodologie di controllo, degli

strumenti, dei meccanismi e degli standard di programmazione e rendicontazione delle attività, nonché dell'esecuzione dei controlli di secondo e terzo livello.

In tale ambito l'accentramento delle FAC è stato declinato operativamente nelle diverse Entità del Gruppo attraverso un modello di funzionamento che prevede l'esternalizzazione alla Capogruppo delle FAC, disciplinata per il tramite di appositi accordi di esternalizzazione.

Il modello di accentramento delle Funzioni Aziendali di Controllo è stato attuato con riguardo alla Banca attraverso l'esternalizzazione alla Capogruppo delle FAC di secondo e terzo livello.

7.6 Procedure informatiche adottate

La Banca opera in regime di outsourcing del sistema informativo avvalendosi del servizio offerto da BCC-SI appartenente al GBCI.

Al fine di garantire al meglio l'integrità, la riservatezza e la disponibilità del patrimonio informativo interno e di quello delle banche clienti, BCC-SI adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie, coerentemente alle disposizioni normative di riferimento (15° aggiornamento Circolare di Banca d'Italia n. 263/2006); tali misure sono esplicitate in appositi documenti di *policy* aziendali. L'attuazione dei suddetti principi e pratiche di sicurezza tiene conto degli specifici obiettivi strategici della natura dell'attività svolta e della tipologia dei servizi prestati dalle banche clienti. Analoghe misure sono adottate dalla Banca con riferimento alle componenti informatiche residuali gestite in autonomia.

L'accesso al sistema informatico da parte di ogni singolo Dipendente, nelle modalità e possibile operatività (consultazione e/o contabile) è definito in un'apposita procedura, finalizzata a:

- gestire e definire nel dettaglio i criteri, le attività, le competenze e responsabilità nella, revisione dei profili abilitativi;
- salvaguardare l'efficacia e l'efficienza dell'impianto di profilatura, con particolare riguardo ad una corretta assegnazione di compiti e responsabilità a tutte le figure interne ed esterne in funzione del rischio operativo;
- garantire adeguata continuità operativa giornaliera, evitando per quanto possibile disagi alla clientela.

La procedura ha l'obiettivo di gestire l'accesso a tutti i sistemi in outsourcing che richiedono specifica autenticazione ed eventualmente l'accesso a Sistemi applicativi di terzi.

In linea generale, nella definizione dei profili di accesso” vengono rispettati seguenti criteri base a

- separazione delle attività operative da quelle di controllo/riscontro (I e II livello)
- assegnazione delle abilitazioni in relazione ai livelli di responsabilità, ai ruoli ed alle disposizioni dei regolamenti e dei processi interni;
- definizione degli ambiti operativi con inibizione ad operare su unità organizzative diverse all'interno della struttura organizzativa (es.: Contabilità Generale, Area Fidi, Operatività di sportello ecc).
- separazione fra chi inserisce ordini, mandati, dispositivi da chi li autorizza, comprese le attività sulla Rete Interbancaria, gestione delle condizioni, aggiornamento archivi ecc..
- omogeneità di assegnazione delle abilitazioni alle stesse figure professionali (mansioni), così da poter gestire in modo efficace sia l'operatività quotidiana, sia le modifiche dovute agli aggiornamenti al S.I. apportati dall'Outsourcer, sempre nel rispetto dei criteri di sicurezza e separazione delle funzioni di cui al punto precedente.

7.7 Strumenti operativi a disposizione degli operatori

Presupposto all'esistenza di un “Modello organizzativo” coerente con il complesso normativo, regolamentare, organizzativo e procedurale è la disponibilità di strumenti operativi per poter reperire prontamente le informazioni necessarie.

I principali riferimenti documentali interni che descrivono l'organizzazione della Banca sono diffusi e disponibili alla struttura attraverso un portale intranet . Gli stessi sono costituiti da:

- lo Statuto
- il Codice Etico
- il regolamento interno
- i vari “regolamenti di processo”

- le procure e le deleghe
- le Circolari, gli Ordini di Servizio, le Comunicazioni, le Note Operative-Informative
- i Manuali operativi ed informatici
- la contrattualistica aziendale
- la modulistica aziendale
- i documenti relativi all'informativa alla clientela (privacy, trasparenza, usura, ecc.)
- le procedure operative inerenti i diversi processi aziendali.

Al riguardo, si rappresenta che le procedure e i documenti "operativi" citati, trattandosi di strumenti operativi "dinamici" potrebbero subire delle variazioni, fermo restando l'impianto organizzativo e procedurale che ne è presupposto di esistenza.

7.8 Sistema delle procure e delle deleghe

È in vigore un sistema di procure e di deleghe in materia di

- uso della firma sociale;
- spese e investimenti;
- condizioni inerenti i rapporti della clientela e i servizi erogati;
- erogazione del credito;
- limiti e deleghe in ambito finanza;
- contributi e sponsorizzazioni.

I documenti che regolano le procure e deleghe sopra citate, periodicamente aggiornati, individuano i ruoli aziendali autorizzati all'esercizio delle stesse e i relativi limiti operativi e quantitativi.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare della Banca si fonda sul *Regolamento Disciplinare* e rappresenta un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG, così come definito dall'art. 6, par. 2, comma e) e par.2 bis comma d) del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il Regolamento Disciplinare definisce le sanzioni e le modalità applicative da intraprendere nei confronti dei soggetti (dipendenti o terze parti) responsabili di comportamenti illeciti o di violazione delle norme contenute nei documenti di cui si articola il MOG, tra cui il Codice Etico.

L'inadempimento degli obblighi previsti da leggi e da contratti (collettivi ed individuali) o derivanti da disposizioni della Banca o di coloro da cui il prestatore di lavoro gerarchicamente dipende, può dare luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari; il Regolamento Disciplinare, individuate le possibili infrazioni, descrive le tipologie di sanzioni applicabili.

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, da partner commerciali o da fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Banca come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

9. ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 Composizione e compiti

In premessa si sottolinea come l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza sia uno dei requisiti necessari ad escludere la responsabilità dell'ente.

L'OdV della Banca è composto da:

- 1) un dipendente avente caratteristiche tali da assicurare il coordinamento con l'attività ordinaria di vigilanza interna;

- 2) un componente del Collegio Sindacale, al fine di assicurare il continuo collegamento con l'attività di vigilanza riservata dalla legge al Collegio medesimo;
- 3) un componente del Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare un costante ed immediato rapporto con l'organo di governo aziendale;
- 4) un professionista esterno, con funzioni di Presidente, al fine di assicurare terzietà ed indipendenza all' ODV nella sua azione specifica.

Così composto, l'Organismo di Vigilanza è in grado di garantire lo svolgimento dei compiti affidati nelle condizioni di autorevolezza, indipendenza e competenza richieste dalla norma.

Nel rimandare al *Regolamento dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001* vigente per gli approfondimenti inerenti il relativo funzionamento, si evidenzia che all'OdV sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) **vigilare sull'applicazione del MOG**, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;
- b) **verificare l'efficacia del MOG**, ossia verificare che il modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto;
- c) **individuare e proporre aggiornamenti e modifiche del MOG** al Consiglio di Amministrazione in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

Su di un piano più operativo, è affidato all'ODV il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine all'ODV devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente scritte (anche via e-mail) e non anonime;
- effettuare periodicamente verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal modello, in particolare verificare che le procedure, i controlli previsti all'interno del modello siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati, anche avvalendosi delle competenti funzioni aziendali interne, ovvero utilizzando professionisti esterni;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del MOG nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sull'effettivo rispetto del modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del MOG portate all'attenzione dell'ODV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse all'ODV stesso;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul modello e predisporre la documentazione necessaria;
- coordinarsi con le specifiche funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per:
 - uno scambio di informazioni;
 - tenere aggiornate le aree a rischio reato e tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare un costante monitoraggio per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, etc.);
 - garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente.

Qualora emerga che lo stato di attuazione del Modello sia carente, è compito dell'ODV adottare tutte le azioni correttive necessarie. Le azioni possono consistere in:

- sollecitare i responsabili delle singole funzioni al rispetto del MOG e del Codice Etico;
- indicare eventuali modifiche da apportare al MOG ed alle procedure;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del MOG al Consiglio di Amministrazione.

Qualora il MOG si dovesse rivelare non adeguato allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto, è compito dell'ODV attivarsi per garantirne la revisione. Tempi e forme di tale revisione, naturalmente, non sono predeterminati, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile.

Ancora, l'ODV deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e ha diritto di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

Fermo restando il rispetto di ogni tutela prevista dalla normativa o dai contratti collettivi vigenti e fatti salvi gli obblighi di legge, l'Organismo è legittimato a ricevere richieste di chiarimenti, reclami o notizie di potenziali o attuali violazioni del

Codice. Qualsiasi richiesta di chiarimenti, reclamo o notizia sarà mantenuta strettamente riservata in conformità alle norme di legge applicabili.

9.2 Flussi informativi – Reporting dell’OdV nei confronti degli organi societari

L’ODV riferisce al Consiglio di Amministrazione della Banca in merito all’attuazione del MOG ed alla rilevazione di eventuali criticità ad esso connesse. Le modalità e le tempistiche adottate sono le seguenti:

- a) relazione semestrale;
- b) relazione consuntiva annuale integrata di eventuali commenti ed proposte di modifiche sull’attuazione del MOG, oltre al piano delle attività per l’anno successivo.

9.3 Flussi informativi – Obblighi di informazione nei confronti dell’OdV

Tutti coloro che operano all’interno della Banca sono tenuti a segnalare senza indugio, laddove ne vengano a conoscenza, all’Organismo di Vigilanza:

- ogni violazione o sospetto di violazione di norme comportamentali richiamate dal Codice Etico;
- ogni violazione o sospetto di violazione dei principi di comportamento e delle modalità esecutive disciplinate dai protocolli e dalle procedure aziendali rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 nonché delle regole previste dal MOG;
- eventuali notizie relative alla commissione o al tentativo di commissione dei reati;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte di Autorità di Vigilanza ed enti competenti e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- avvio di contenziosi quando la controparte sia una P.A. e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, avviate anche nei confronti di ignoti;
- notizie evidenziatrici i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, le eventuali sanzioni irrogate e i provvedimenti assunti.
- avvio di procedimenti giudiziari carico di Dipendenti per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- relazioni predisposte nell’ambito delle attività di controllo da funzioni interne e/o da soggetti esterni dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del D.Lgs. 231/2001;
- modifica dell’assetto organizzativo (es. cambio organigramma, attribuzione di nuovi compiti e responsabilità ad unità organizzative);
- adozione/introduzione di interventi correttivi volte a rimuovere lacune o anomalie riscontrate rilevanti ai fini del Decreto nonché delle regole previste dal MOG;
- novità normative che impattano sul D. Lgs. n. 231/2001;
- avvio di nuove attività da parte della Banca sensibili alla realizzazione delle fattispecie di reato.

Devono essere inoltre oggetto di segnalazione sia i risultati delle attività di analisi effettuate da altre funzioni di gestione e controllo dei rischi sia gli esiti degli specifici interventi di mitigazione condotti dalle competenti funzioni su indicazione dello stesso OdV.

10. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

10.4 Formazione e comunicazione verso l’interno

Sono previste le seguenti **attività di formazione** in materia di MOG, sia in fase di prima attuazione, sia in caso di modifiche sostanziali:

- a) formazione a soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Banca. tale formazione deve essere assicurata in fase di adozione del MOG e rinnovata periodicamente per i soggetti che hanno assunto o assumeranno il ruolo sopra indicato;
- b) formazione a dipendenti operanti nell’ambito delle procedure sensibili ai reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 nel corso della quale:
 - si sensibilizza circa l’importanza attribuita dalla Banca all’adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi di commissione dei reati;
 - si descrivono la struttura, i componenti e i contenuti principali inerenti al MOG adottato nonché l’approccio metodologico seguito per la sua realizzazione e il suo mantenimento nel tempo;

- si definiscono i comportamenti da tenere nei confronti dell'OdV, sia in fase di segnalazione di eventuali condotte illecite, sia nel corso delle attività di vigilanza e di aggiornamento del MOG.

In merito all'**attività di comunicazione** è previsto quanto segue:

- a) diffusione sulla intranet aziendale: è prevista la creazione di specifiche spazi riservati ai fini della diffusione della conoscenza del MOG, del Codice Etico e del Regolamento Disciplinare tra i dipendenti della Banca.
- b) comunicazione ai dipendenti in organico al momento dell'adozione del MOG: è previsto l'invio a tutti i dipendenti di una specifica normativa da parte della Direzione Generale attraverso la quale viene comunicato che la Banca si è dotata di un proprio MOG, rimandando alla intranet aziendale per maggiori dettagli e approfondimenti;
- c) consegna ai dipendenti neo assunti di un'apposita informativa sul MOG adottato: è previsto nel "Welcome book" del neo assunto uno specifico capitolo dedicato al D.Lgs. 231/2001 ed alle principali peculiarità del MOG in vigore.

10.5 Comunicazione verso l'esterno

Sono previste le seguenti attività di comunicazione del MOG della Banca, sia in fase di prima attuazione, sia in caso di modifiche sostanziali:

- a) pubblicazione sul sito internet: è prevista la creazione di specifiche pagine Web, appositamente predisposte e costantemente aggiornate ai fini della diffusione al pubblico del MOG adottato dalla Banca;
- b) ove ritenuto opportuno, inserimento nella documentazione contrattuale di idonei riferimenti al MOG adottato dalla Banca e pubblicato sul relativo sito internet.

11. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il MOG viene riesaminato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza ed il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità curandone il relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali integrazioni e/o modifiche del MOG.

La valutazione sulle necessità di aggiornamento viene effettuata nei casi di:

- a) modifica della normativa di riferimento;
- b) introduzione di nuovi prodotti/servizi, sviluppi e modifiche delle attività e dei processi aziendali che comportino l'insorgenza di nuove fattispecie di rischio;
- c) rilevazioni di carenze del MOG.

II. PARTE SPECIALE

1. PRINCIPALI CONTROLLI APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI IDENTIFICATE

Nella realizzazione delle attività che hanno condotto alla formulazione del presente MOG, la Banca, dopo avere effettuato un attento esame dei reati considerati dal Decreto, ha proceduto ad individuare i principali controlli destinati a presidiare il rischio di commissione dei reati medesimi ed indicandoli puntualmente per ciascun processo nel database contenente l'assessment.

Tali regole, peraltro, si affiancano ai principi etici e di comportamento (di carattere, ovviamente, più generale) cui devono conformarsi le attività di tutto il personale, nonché di tutti coloro che collaborano a qualsivoglia titolo con la Banca stessa: principi che sono contenuti nel "Codice Etico" diffuso presso i dipendenti, che costituisce parte integrante del presente Modello.

Tali presidi, così individuati, costituiscono il complesso di regole che forma il contenuto del MOG adottato dalla Banca.

Tali regole, nella loro generalità, risultano già da tempo adottate dalla Banca, essendo presenti nella regolamentazione interna, e sono oggetto, laddove necessario, di interventi d'implementazione.

Per il corretto svolgimento delle attività valgono le istruzioni generali o particolari impartite nel tempo mediante testi unici, circolari, disposizioni operative e comunicazioni di servizio non in contrasto con le disposizioni di vigilanza.

La Direzione della Banca, i Dirigenti, i responsabili unità organizzative e di funzione hanno l'obbligo di segnalare agli organi preposti ad attività di controllo eventuali anomalie e situazioni che possono determinare rischi rilevanti per l'intermediario.

2. CONTROLLI PREVENTIVI DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI REATI AI SENSI DEL DECRETO

Con riguardo ai diversi reati previsti dal Decreto, la Banca si è dotata di regole preventive (standard di controllo) così riassumibili:

- ❖ **Normativa aziendale:** la Banca si è da tempo dotata di un sistema di disposizioni aziendali (regolamenti, circolari, comunicazioni e ordini di servizio) idoneo a fornire, i principi di riferimento, sia generali sia specifici, per la regolamentazione delle attività svolte. Tale sistema viene regolarmente aggiornato in seguito alle eventuali evoluzioni normative.
- ❖ **Regole per l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi:** l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi è rigidamente regolamentato da disposizioni che, in modo specifico e dettagliato, individuano i soggetti ai quali, con riguardo ai diversi atti e alle diverse operatività, sono riconosciuti tali poteri nonché le modalità e le limitazioni con le quali essi devono essere esercitati (limiti d'importo riferiti all'operazione, diversi a seconda del grado ricoperto, e/o modalità di abbinamento di firme di diversi soggetti).
- ❖ **Segregazione dei compiti:** lo svolgimento compiti all'interno della Banca è improntato ai principi di una rigorosa separazione tra l'attività di chi esegue, l'attività di chi autorizza e quella di chi controlla.
- ❖ **Tracciabilità dei processi:** l'operatività svolta all'interno della Banca è regolata da meccanismi che consentono l'individuazione delle attività svolte, degli autori, delle fonti e degli elementi informativi relativi alle comunicazioni inerenti le specifiche di cui ai reati previsti dal Decreto.
- ❖ **Attività di monitoraggio:** le attività svolte potenzialmente esposte ai rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto sono oggetto di monitoraggio da parte dell'OdV attraverso l'invio di flussi periodici da parte delle funzioni coinvolte da attività sensibili ai reati e da parte delle funzioni di controllo.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI E SPECIFICI CONTROLLI INDIVIDUATI PER PREVENIRE LE DIFFERENTI CATEGORIE DI REATI

La Banca, attraverso un risk assessment, ha individuato i processi aziendali esposti al rischio di commissione dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001, come di seguito riportato, con particolare riguardo per ciascuna categoria di reato.

Inoltre per ciascun processo sono stati individuati e abbinati specifici protocolli di controllo, idonei a prevenire o quantomeno a ridurre il rischio di commissione di tali reati.

Nel seguito, per i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 considerati a rischio per l'attività della Banca, si espone una scheda ricognitiva contenente:

- ✓ il riferimento normativo e descrizione del reato;
- ✓ i processi/aree della Banca impattati;
- ✓ le Unità Organizzative responsabili dei processi e/o coinvolte;
- ✓ i presidi organizzativi in essere finalizzati al contenimento del rischio di commissione, ulteriori rispetto agli standard di controllo di cui sopra.

Per gli altri reati che non trova specifica trattazione si considera sufficiente quale presidio l'adozione del Codice Etico.

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	Art. 316 bis c.p. - <i>Malversazione ai danni dello Stato</i> Art. 316 ter c.p. - <i>Corruzione in atti giudiziari</i> Art. 640, comma 2 c.p. - <i>Truffa</i> Art. 640 bis c.p. - <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i> Art. 640 ter c.p. - <i>Frode informatica</i> Art. 356 c.p. - <i>Frode nelle pubbliche forniture</i> Art. 2 L. 23.12.1986, n. 898 - <i>Frode ai danni del Fondo europeo agricolo</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilità Bilancio e Segnalazioni • Disposizioni normative • Gestione delle Infrastrutture e Spese • Gestione delle risorse umane • Gestione dell'informativa verso l'esterno • Incassi e Pagamenti • Credito • Tesoreria Enti 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Direzione Centrale Crediti ✓ Direzione Centrale Finanza ✓ Organizzazione e Economato ✓ Risorse Umane ✓ Credito Anomalo e Legale ✓ Sistemi di pagamento Italia e Estero ✓ Trasparenza e Condizioni ✓ Concessione Crediti Imprese ✓ Segreteria Fidi ✓ Nucleo Gestione del Rischio ✓ Segreteria Affari Generali e Soci

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Separatezza funzionale • Formalizzazione di condotte virtuose nell'ambito del Codice Etico • Attribuzione di compiti e responsabilità nell'ambito del Regolamento interno • Formalizzazione dei compiti e delle responsabilità • Controlli di linea (anche automatizzati) • Controlli a cura Società di Revisione, Collegio Sindacale, FAC 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento Interno • Codice Etico • Circolari e Ordini di servizio dedicati • Regolamento del processo del credito • Regolamento Incassi e Pagamenti • Politiche in materia di Adeguata Verifica (AML) • Processo delle Spese e degli Investimenti

Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.</p> <p>4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p>Art. 491 bis c.p. - <i>Documenti informatici</i></p> <p>Art. 615 ter c.p. - <i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</i></p> <p>Art. 615 quater c.p. - <i>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</i></p> <p>Art. 615 quinquies c.p. - <i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</i></p> <p>Art. 617 quater c.p. - <i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</i></p> <p>Art. 617 quinquies c.p. - <i>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</i></p> <p>Art. 635 bis c.p. - <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</i></p> <p>Art. 635 ter c.p. - <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</i></p> <p>Art. 635 quater c.p. - <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</i></p> <p>Art. 635 quinquies c.p. - <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</i></p> <p>Art. 640 quinquies c.p. - <i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</i></p> <p>Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 - <i>Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilità Bilancio e • Segnalazioni • Disposizioni normative • Information Technology • Trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Organizzazione e Economato ✓ Credito Anomalo e Legale ✓ Trasparenza e Condizioni ✓ Contabilità ✓ Nucleo Gestione del Rischio ✓ Sistemi di pagamento Italia e Estero

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Gestione e monitoraggio dei profili abilitativi a cura del security manager • Monitoraggio dei software installati sui PC aziendali • Verifiche a cura dell'Ufficio Controlli Aziendali sulle variazioni dei profili di autorizzazione e, periodicamente, sulla coerenza delle abilitazioni in funzione del ruolo ricoperto dal dipendente • Verifiche FAC in materia di corretta profilatura 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno • Regolamenti in materia di gestione sistemi informativi • Circolari e Ordini di servizio dedicati • Codice Etico

Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>Art. 416 c.p. - <i>Associazione per delinquere</i></p> <p>Art. 416 bis c.p. - <i>Associazione di tipo mafioso anche straniera</i></p> <p>Art. 416 ter c.p. - <i>Scambio elettorale politico - mafioso</i></p> <p>Art. 630 c.p. - <i>Sequestro di persona a scopo di estorsione</i></p> <p>Art. 407, c. 2 lett. a nr. 5 c.p.p. - <i>Fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto di armi</i></p> <p>Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - <i>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</i></p> <p>Art. 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 - <i>Reati transnazionali</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle Infrastrutture e Spese • Credito • Risparmio 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Direzione Centrale Crediti ✓ Area Mercato ✓ FAC AML ✓ Organizzazione e Economato ✓ Concessione Crediti Imprese ✓ Segreteria Fidi ✓ Nucleo Gestione del Rischio ✓ Cost Manager

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Formalizzazione dei compiti e delle responsabilità • Separatezza funzionale • Controlli di linea • Valutazioni e verifiche in materia di anticiclaggio • Controlli di 2° livello della FAC AML • Formalizzazione di condotte virtuose nell'ambito del Codice Etico 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno • Regolamento del processo del credito • Circolari e Ordini di servizio dedicati • Politiche in materia di Adeguata Verifica (AML) • Processo delle Spese e degli Investimenti • Codice Etico

Art. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.</p> <p>5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).</p> <p>5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.</p>	<p>Art. 317 c.p. - <i>Concussione</i></p> <p>Art. 318 c.p. - <i>Corruzione per l'esercizio della funzione</i></p> <p>Art. 319 c.p. - <i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</i></p> <p>Art. 319-bis c.p. - <i>Circostanze aggravanti</i></p> <p>Art. 319 ter c.p. - <i>Corruzione in atti giudiziari</i></p> <p>Art. 319 quater c.p. - <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità</i></p> <p>Art. 320 c.p. - <i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</i></p> <p>Art. 321 c.p. - <i>Pene per il corruttore</i></p> <p>Art. 322 c.p. - <i>Istigazione alla corruzione</i></p> <p>Art. 322 bis c.p. - <i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i></p> <p>Art. 346-bis c.p. - <i>Traffico di influenze illecite</i></p> <p>Art. 314 c.p. - <i>Peculato – limitatamente al primo comma</i></p> <p>Art. 316 c.p. - <i>Peculato mediante profitto dell'errore altrui</i></p> <p>Art. 323 c.p. - <i>Abuso d'ufficio</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle Infrastrutture e Spese • Credito • Risparmio • Finanza • Relazioni esterne • Risorse Umane • Tesoreria 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contabilità ✓ Direzione Centrale Crediti ✓ Direzione Centrale Finanza ✓ Organizzazione e Economato ✓ Risorse Umane ✓ Segreteria Affari Generali e Soci ✓ Trasparenza ✓ Cost Manager ✓ Sportello ✓ FAC AML ✓ Credito anomalo e Legale ✓ Concessione Crediti Imprese ✓ Segreteria Fidi ✓ Nucleo Gestione del Rischio

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Separatezza funzionale • Formalizzazione di condotte virtuose nell'ambito del Codice Etico • Formalizzazione dei compiti e delle responsabilità • Verifiche a cura dell'Ufficio Controlli Aziendali 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento Interno • Processo delle Spese e degli Investimenti • Istituzione di un albo fornitore • Codice Etico

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Controlli da parte di Risk Management • Monitoraggio della consistenza del ptf di proprietà • Attribuzione di compiti e responsabilità nell'ambito del per la ricerca, la selezione e l'Inserimento del personale dipendente • Controlli di linea da parte della funzione credito sulla presenza e conformità della documentazione richiesta per le singole agevolazioni • Controllo di linea sulla documentazione cura Segreteria Fidi • Gestione delle domande attraverso uno strumento dedicato • Controlli di primo livello a cura dell'Ufficio Segreteria Affari Generali e Soci • Processo Derisking • Formalizzazione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito del regolamento del credito che disciplina anche il trattamento del credito anomalo • Flussi informativi verso Consiglio di Amministrazione • Controlli di linea • Controlli a cura del Collegio Sindacale e della Società di Revisione in fase di predisposizione del bilancio • Controlli a cura della funzione di revisione interna (esternalizzata) • Controlli di linea • Verifica del saldo a zero della contabilità dell'ente • Adozione di uno strumento (RCP) per la gestione dei tassi e delle condizioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento del Processo Finanza e Procedure interne del processo finanza • Deleghe e limiti operativi per la gestione del portafoglio di proprietà • Regolamento per la ricerca, la selezione e l'Inserimento del personale dipendente • Regolamento per l'attribuzione di riconoscimenti e promozioni di carriera per il personale dipendente • Circolari e Ordini di servizio dedicati • Regolamentazione in materia di contributi e sponsorizzazioni • Deleghe di poteri del processo del credito • Regolamento del processo del credito • Regolamento processo tesoreria enti • Politiche in materia di AML • Deleghe di potere in materia di tassi e condizioni

Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b) in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;</p> <p>d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;</p> <p>e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;</p> <p>f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;</p> <p>f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.</p>	<p>Art. 453 c.p. - <i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</i></p> <p>Art. 454 c.p. - <i>Alterazione di monete</i></p> <p>Art. 455 c.p. - <i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</i></p> <p>Art. 457 c.p. - <i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</i></p> <p>Art. 459 c.p. - <i>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</i></p> <p>Art. 460 c.p. - <i>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte o di valori di bollo</i></p> <p>Art. 461 c.p. - <i>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</i></p> <p>Art. 464 c.p. - <i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</i></p> <p>Art. 473 c.p. - <i>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</i></p> <p>Art. 474 c.p. - <i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Gestione del contante 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Organizzazione e Economato

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> Identificazione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle attività Controlli automatici (attraverso macchine certificate) Separatezza funzionale (attività di caricamento esternalizzata per alcuni sportelli ATM) Verifiche a cura delle funzioni di controllo (Compliance - Audit) 	<ul style="list-style-type: none"> Circolari e Ordini di servizio dedicati

Art. 25 ter – Reati societari (False comunicazioni)

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>Art. 25 ter – Reati societari</p> <p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;</p> <p>b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;</p> <p>c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</p> <p>...</p> <p>3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>	<p>Art. 2621 c.c.- False comunicazioni sociali</p> <p>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi</p> <p>Art. 2621 bis c.c.- Fatti di lieve entità</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p> <p>Art. 2622 c.c.- False comunicazioni sociali delle società quotate – omesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Organizzazione e Economato

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Deleghe in materia di cancellazione di posizione debitoria e relativo passaggio a perdita • Separatezza funzionale tra le unità preposte alla gestione contabile dei rientri delle posizioni a sofferenze e unità dedicate alla gestione del contenzioso • Accordi con fornitori esterni per la determinazione del fair value su titoli in portafoglio non quotati in 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento Poteri di firma • Codice Etico • Policy di spesa • Policy per la valutazione dei crediti

Presidi	Protocolli organizzativi
<p>mercati regolamentati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificazione annuale del bilancio da parte di società di revisione contabile (revisione limitata sul conto economico semestrale) • Attività periodica di audit sul processo Contabilità, Bilancio e Segnalazione e sul processo del Credito • Attività controllo Il livello di conformità e ispettiva • Consulenza in materia fiscale da soggetti terzi • Controlli di completezza e veridicità (manuali e di sistema) dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca • Sono previsti diversi profili di utenza per l'accesso alle procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite • Processo di monitoraggio dei budget di spesa da parte dei centri di responsabilità che hanno autorizzato la spesa • Procedura integrata per la determinazione delle segnalazioni di Vigilanza • Flussi informativi • Relazione semestrale sullo stato delle posizioni di credito deteriorato e relativa previsione di perdita • Rendiconto trimestrale sull'attività di monitoraggio dei budget di spesa • Strumenti • Strumenti informatici per la gestione delle fasi di formazione del bilancio • Budget di spesa e relativi controlli mensili 	

Art. 25 ter – Reati societari (Falsità in prospetto)

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>Art. 25 ter – Reati societari</p> <p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>....</p> <p>d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 26234, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;</p> <p>....</p> <p>3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>	<p>Art. 173 D. Lgs. 58/1998</p> <p>Chiunque, allo scopo di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Finanza 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Direzione Centrale Finanza

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Coinvolgimento diverse strutture nel processo di definizione dei prospetti dedicati alla sollecitazione al risparmio • Svolgimento di controlli di linea in termini di completezza e correttezza da parte delle strutture deputate alla predisposizione • Approvazione del Prospetto da parte dell'Organo con funzione di supervisione strategica • Inoltro dei prospetti informativi alle Autorità competenti per la relativa approvazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento del Processo Finanza

⁴ Articolo abrogato dall'art. 34 L. 262/2005 con conseguente previsione del delitto di falso in prospetto ai sensi dell'art. 173 bis D. Lgs. 58/1998

Art. 25 ter – Reati societari (Impedito controllo)

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>Art. 25 ter – Reati societari “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione”</p> <p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>...</p> <p>h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote</p>	<p>Art. 2625 c.c. – impedito controllo</p> <p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Governo • Contabilità Bilancio e Segnalazioni • Relazioni Esterne • Disposizioni normative 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Direzione Centrale Finanza ✓ Direzione Centrale Crediti ✓ Segreteria Affari Generali e Soci ✓ Contabilità

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Identificazione dei compiti e delle responsabilità • Controlli di linea (per quanto concerne i libri societari e assembleari) • Verifiche a cura del collegio sindacale e della società di revisione 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno • Processo Soci • Statuto sociale • Piano annuale dei controlli • Codice Etico

Art. 25 ter – Reati societari (Formazione fittizia di capitale)

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>Art. 25 ter – Reati societari “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione”</p> <p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>...</p> <p>i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote</p>	<p>Art. 2632 – formazione fittizia del capitale</p> <p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno..</p> <p>Tale ipotesi di reato prevede che amministratori e soci conferenti agiscano nell'intento di far apparire un valore di capitale sociale ovvero di patrimonio sociale, in caso di trasformazione, superiore a quello reale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Governo • Contabilità Bilancio e segnalazioni • Relazioni Esterne 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Direzione Generale ✓ Segreteria Affari Generali e Soci ✓ Direzione Centrale Finanza ✓ Contabilità.

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Formalizzazione dei compiti e delle responsabilità e delle modalità di comportamento • Controlli di linea • Controlli automatici da parte della procedura informatica (addebito su c/c del cliente obbligatorio) • Controlli della revisione cooperativa 	<ul style="list-style-type: none"> • Statuto • Regolamento Interno • Processo di formazione del bilancio • Procedure operative

Art. 25 ter – Reati societari (Indebita restituzione dei conferimenti)

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>Art. 25 ter – Reati societari “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione”</p> <p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>...</p> <p>l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote</p>	<p>Art. 2626 c.c – Indebita restituzione dei conferimenti</p> <p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Governo • Relazioni Esterne 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Segreteria Affari Generali e Soci ✓ Contabilità

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Identificazione dei compiti e delle responsabilità • Verifica biennale ai sensi del D. Lgs. 220/2002 • Attività di controllo interno da parte delle funzioni preposte 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno • Processo Soci • Statuto • Codice Etico

Art. 25 ter – Reati societari (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>Art. 25 ter – Reati societari “operazioni in pregiudizio dei creditori”</p> <p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>...</p> <p>o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote</p>	<p>Art. 2629 c.c – Indebita restituzione dei conferimenti</p> <p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Segreteria Affari Generali e Soci ✓ Contabilità

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Formalizzazione di compiti e responsabilità • Controlli di linea • Controlli di linea (procedura di SI) per la corretta alimentazione dei dati di matrice. • Controlli da parte della Società di revisione e del collegio sindacale • Formalizzazione delle modalità di comportamento nell'ambito del Codice Etico 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno • Codice Etico

Art. 25 ter – Reati societari (Illecita influenza in Assemblea)

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>Art. 25 ter – Reati societari “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione”</p> <p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>...</p> <p>q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;.</p>	<p>Articolo 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea</p> <p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastrutture e Spese • Risorse Umane • Finanza • Credito 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Direzione Generale ✓ Segreteria Affari Generali e Soci ✓ Direzione Centrale Mercato ✓ Gestori

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Formalizzazione dei compiti e delle responsabilità e delle modalità di comportamento • Coordinamento delle attività di registrazione dei soci che partecipano all'assemblea da parte dell'Ufficio Segreteria Affari Generali e Soci e Organizzazione • Controlli a cura del Collegio Sindacale 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno • Regolamento assembleare • Codice Etico

Art. 25 ter – Reati societari (Omessa comunicazione del conflitto di interessi)

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>Art. 25 ter – Reati societari “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione”</p> <p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>....</p> <p>r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;</p>	<p>Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi</p> <p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi</p> <p>Art. 2637 c.c. - Aggio</p> <p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Governo • Credito • Infrastrutture e spese 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Direzione Generale ✓ Segreteria Generale ✓ Direzione Finanza e Amm.ne ✓ Organizzazione e Economato ✓ Direzione Centrale Crediti

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Controlli di III livello - la Funzione di Internal Audit • Controlli di II livello – la Funzione di Conformità • Censimento di tutti i soggetti rientranti nel perimetro dei soggetti collegati • Applicativo informatico dedicato alla gestione delle operazioni verso controparti rientranti nel perimetro dei soggetti collegati di cui alla citata normativa • Blocchi informatici 	<ul style="list-style-type: none"> • Statuto • Codice Etico • Regolamento del Processo del Credito • Procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse • Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati • Istruzioni operative per la gestione interna delle operazioni con soggetti collegati.

Art. 25 ter – Reati societari (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>Art. 25 ter – Reati societari “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione”</p> <p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>...</p> <p>s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote</p>	<p>Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilità, Bilancio e Segnalazioni • Disposizioni normative • Relazioni esterne 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Direzione Generale ✓ Responsabili di processo ✓ Contabilità ✓ Nucleo Gestione del Rischio ✓ Sistema di pagamento Italia e Estero ✓ Direzione Centrale Finanza ✓ Segreteria Fidi ✓ Credito anomalo e Legale ✓ Trasparenza e Condizioni ✓ Organizzazione e Economato

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Formalizzazione delle attività attribuite alle diverse unità organizzative (separatezza funzionale) per le principali segnalazioni • Esternalizzazione al Sistema Informatico di parte delle attività • Coordinamento delle attività e controlli di linea da parte dell'Ufficio Contabilità Generale • Verifiche a cura del RM sulle segnalazioni che impattano sulla determinazione del patrimonio di vigilanza • Coordinamento delle attività a cura della funzione preposte • Controllo di 2° livello da parte della compliance secondo la logica dei processi "non core". • Identificazione di una funzione per il coordinamento delle attività in materia con formalizzazione delle modalità operative 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno • Procedure operative • Codice Etico

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none">• Segmentazione delle attività• Controlli di secondo livello su tabulati di sistema previsti dal sistema informativo• Controlli di linea• Controlli di linea (procedura di SI) per la corretta alimentazione dei dati di matrice.• Controlli da parte della Società di revisione e del collegio sindacale• Formalizzazione delle modalità di comportamento nell'ambito del Codice Etico	

Art. 25 ter – Reati societari (Corruzione tra privati)

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>Art. 25 ter – Reati societari “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione”</p> <p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>...</p> <p>s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.</p>	<p>Articolo 2635 c.c. - Corruzione tra privati</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastrutture e Spese • Risorse Umane • Finanza • Credito 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contabilità ✓ Direzione Centrale Crediti ✓ Direzione centrale Finanza ✓ Organizzazione e Economato ✓ Risorse Umane ✓ Segreteria Affari Generali e Soci ✓ Cost Manager ✓ Credito anomalo e Legale ✓ Concessione Crediti Imprese ✓ Segreteria Fidi ✓ Nucleo Gestione del Rischio

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Separatezza funzionale • Formalizzazione di condotte virtuose nell'ambito del Codice Etico • Formalizzazione dei compiti e delle responsabilità • Verifiche a cura dell'Ufficio Controlli Aziendali • Controlli da parte di Risk Management • Monitoraggio della consistenza del ptf di proprietà • Attribuzione di compiti e responsabilità nell'ambito del per la ricerca, la selezione e l'Inserimento del personale dipendente • Controlli di linea da parte della funzione credito sulla presenza e conformità della documentazione richiesta per le singole agevolazioni • Controllo di linea sulla documentazione cura Segreteria Fidi • Gestione delle domande attraverso uno strumento dedicato • Controlli di primo livello a cura dell'Ufficio Segreteria Affari Generali e Soci • Processo Derisking • Formalizzazione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito del regolamento del credito che disciplina anche il trattamento del credito anomalo 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento Interno • Processo delle Spese e degli Investimenti • Istituzione di un albo fornitore • Codice Etico • Regolamento del Processo Finanza e Procedure interne del processo finanza • Deleghe e limiti operativi per la gestione del portafoglio di proprietà • Regolamento per la ricerca, la selezione e l'Inserimento del personale dipendente • Regolamento per l'attribuzione di riconoscimenti e promozioni di carriera per il personale dipendente • Circolari e Ordini di servizio dedicati • Regolamentazione in materia di contributi e sponsorizzazioni • Deleghe di poteri del processo del credito • Regolamento del processo del credito • Regolamento processo tesoreria enti • Politiche in materia di AML • Deleghe di potere in materia di tassi e condizioni

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none">• Flussi informativi verso Consiglio di Amministrazione• Controlli di linea• Controlli a cura del Collegio Sindacale e della Società di Revisione in fase di predisposizione del bilancio• Controlli a cura della funzione di revisione interna (esternalizzata)• Controlli di linea• Verifica del saldo a zero della contabilità dell'ente• Adozione di uno strumento (RCP) per la gestione dei tassi e delle condizioni	

Art. 25 quater – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>Art. 25 quater – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>	<p>Art. 270 c.p. – associazioni sovversive Art. 270 bis c.p. - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Art. 270 bis 1 c.p. – circostanza aggravante e attenuanti Art. 270 ter c.p. - assistenza agli associati Art. 270 quater c.p. - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale Art. 270 quater 1 – organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo Art. 270 quinquies c.p. - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale Art. 270 quinquies 1 c.p. – finanziamento di condotte con finalità di terrorismo Art. 270 quinquies 2 c.p. – sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro Art. 270 sexies c.p. - condotte con finalità di terrorismo Art. 280 c.p. - attentato per finalità terroristiche o di eversione Art. 280 bis c.p. – atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi Art. 280 ter c.p. – atto di terrorismo nucleare Art. 289 bis c.p. – sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione Art. 289 ter c.p. – sequestro a scopo di coazione Art. 302 c.p. - istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato Art. 304 c.p. – cospirazione politica mediante accordo Art. 305 c.p. – cospirazione politica mediante associazione Art. 306 c.p. - banda armata: formazione e partecipazione Art. 307 c.p. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata L. n. 342/1976, art. 1 – impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo L. n. 422/1989, art. 3 – Sanzioni D.Lgs. n. 625/1979, art. 5 – Pentimento operoso Art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Credito • Relazioni esterne • Incassi e Pagamenti • Infrastrutture e Spese • Risparmio 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Area Mercato ✓ Direzione Centrale Crediti ✓ Concessione Crediti Imprese ✓ Sistemi di pagamento Italia e Estero ✓ FAC AML ✓ Organizzazione e Economato ✓ Nucleo Gestione Rischi

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Identificazione di compiti e responsabilità • Controlli di linea (anche automatici tramite procedura Fastcheck e ICCREA) • Controlli da parte della FAC AML • Controlli di linea automatizzati con evidenza anomalia a favore dei gestori • Formalizzazione di compiti e responsabilità • Adozione di un applicativo informatico in grado di supportare l'analisi con i data base dei nominativi sospetti di finanziamento al terrorismo e di garantire un efficace aggiornamento nel tempo • Verifica della completezza delle informazioni richieste per il censimento dei soggetti persone fisiche e persone giuridiche, con riscontro di queste generalità con i nominativi presenti negli archivi dei soggetti sospetti di finanziamento al terrorismo • Verifica generalità dei soggetti ordinanti o beneficiari, con riscontro di queste generalità con i nominativi presenti negli archivi dei soggetti sospetti di finanziamento al terrorismo • Estensione di detti controlli anche in occasione di operazioni di finanziamento e di riconoscimento delle iniziative di beneficenza e sponsorizzazioni • Attivazione di blocchi operativi in presenza di carenze informative • Verifica della presenza di alert in presenza di omonimie • Assegnazione di responsabilità per quanto attiene alla gestione delle operazioni potenzialmente sospette di finanziamento al terrorismo • Tracciabilità delle attività a livello di sistema informatico e in termini documentali • Adeguata Formazione • Monitoraggio informale della conduzione del bene in locazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno • Politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo • Circolari e ordini di servizio un materia • Codice Etico

Art. 25 quinquies – Delitti contro la personalità individuale

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>Art. 25 quinquies – Delitti contro la personalità individuale</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</p> <p>c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>Art. 600 c.p. - <i>riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</i></p> <p>Art. 600 bis c.p. - <i>prostituzione minorile</i></p> <p>Art. 600 ter c.p. - <i>pornografia minorile</i></p> <p>Art. 600 quater c.p. - <i>detenzione di materiale pornografico</i></p> <p>Art. 600 quater-1 c.p. - <i>pornografia virtuale</i></p> <p>Art. 600 quinquies c.p. - <i>iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</i></p> <p>Art. 601 c.p. - <i>tratta di persone</i></p> <p>Art. 602 c.p. - <i>acquisto e alienazione di schiavi</i></p> <p>Art. 603 bis c.p. - <i>intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</i></p> <p>Art. 609 undecies c.p. - <i>adescamento di minorenni</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Credito • Relazioni esterne • Infrastrutture e Spese 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Area Mercato ✓ Direzione Centrale Crediti ✓ Concessione Crediti Imprese ✓ Organizzazione e Economato ✓ Nucleo Gestione Rischi ✓ Segreteria Affari Generali e Soci

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Formalizzazione di compiti e responsabilità • Separatezza funzionale • Controlli di linea a cura del Gestore e degli Analisti Credito (la regolarità contributiva del cliente e in sede di revisione viene riscontrata l'operatività anomala) • Controlli a campione da parte della FAC AML sulla movimentazione della clientela e sulle pratiche di affidamento • Monitoraggio informale della conduzione del bene in locazione • Presenza nei contratti la clausola con cui il fornitore esterno si impegna a rispettare i principi posti alla base del MOG e del Codice Etico della Banca 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno • Politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo • Circolari e Ordini di servizio un materia • Regolamento del processo di gestione del credito • Codice Etico • Procedure inerenti contributi e sponsorizzazioni

Art. 25 sexies – Abusi di mercato

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
Art. 25 sexies – Reati di abuso di mercato 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Art. 184 TUF – Abuso di informazioni privilegiate Art. 185 TUF – Manipolazione del mercato Art. 187 ter TUF - Manipolazione del mercato	<ul style="list-style-type: none"> • Finanza • Credito 	✓ Direzione Centrale Finanza

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Formalizzazione di compiti e responsabilità • Controllo automatico • Controlli sulle posizioni evidenziate dall'applicativo a cura della funzione Finanza • Controlli a cura dell'Internal Audit 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno • Regolamento Interno per la Prevenzione degli Abusi di Mercato • Codice Etico

Art. 25 septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>Art. 25 septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.</p>	<p>Art. 589 c.p. – Omicidio colposo Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni normative • Gestione infrastrutture e spese 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Direzione Generale ✓ Organizzazione e Economato ✓ Risorse Umane

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Formalizzazione dei compiti e delle responsabilità e dei comportamenti richiesti • Verifiche annuali a cura dell'RSPP presso sedi e filiali • Adeguata formazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno • Regolamento per la sicurezza e Salute, DVR • Modello di Organizzazione e Gestione per la tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 81/08 e smi • Codice Etico

Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p> <p>1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p> <p>3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>	<p>Art. 648 c.p. – Ricettazione</p> <p>Art. 648 – bis c.p – Riciclaggio</p> <p>Art. 648 – ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p> <p>Art.648 ter-1 c.p. – Autoriciclaggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni normative • Gestione infrastrutture e spese • Sportelli • Incassi e pagamenti • Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza • Disposizioni normative • Finanza • Credito 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Area Mercato ✓ Organizzazione e Economato ✓ Contabilità ✓ Direzione Centrale Finanza ✓ Direzione Centrale Credito ✓ Segreteria Fidi ✓ Trasparenza e Condizioni ✓ FAC AML ✓ Credito anomalo e legale ✓ Cost Manager

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Formalizzazione di compiti e responsabilità • Controlli giornalieri antiriciclaggio standard • Controlli automatici del sistema informatico • Controlli di linea • Controlli a campione da parte della FAC AML sulla qualità dei dati inseriti nel questionario • Controlli gerarchici, controlli accentrati mensili, controllo sulla movimentazione • Controlli gerarchici, controlli accentrati mensili, controllo sulla movimentazione • Controlli di sistema sull'acquisizione dei documenti di identità e delle relative scadenze con un controllo incrociato con i soggetti PEP, PIL, terroristi • Controlli mensili sulla base delle evidenze prodotte dalla procedura da parte delle singole filiali con la supervisione, assistenza da parte della funzione antiriciclaggio (Rias + Discovery) • Verifiche giornaliere sulle anomalie da parte della funzione antiriciclaggio con DiscoveryWEB • Gestione delle segnalazioni con lo strumento Smartflow3d.) • Verifiche dell'audit (Audit Rete + Audit di processo) • Automatizzazione del processo di lavoro di registrazione in AUI • Verifiche del responsabile della funzione Antiriciclaggio per modificare/controllare eventuali operazioni anomale • Consulenza da parte della Capogruppo • Controlli da parte della società di revisione • Controlli da parte del soggetto incaricato del controllo contabile • Controlli da parte della funzione Compliance Fiscale • Identificazione automatica dei dormienti • Controlli da parte dell'audit sia sul processo usura che sulla funzionalità delle procedure informatiche preposte al presidio di controllo • Controllo di 2° livello da parte della Compliance secondo la logica dei processi "non core". 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno • Politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo • Regolamento processo antiriciclaggio • Regolamento processo gestione acquisti e spese • Procedure operative in materia di usura • Circolari e Ordini di servizio in materia • Codice Etico

Art. 25 novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
Art. 25 novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.	Art. 171 Legge n. 633/1941 Art. 171 bis Legge n. 633/194 Art. 171 ter Legge n. 633/1941 Art. 171 septies Legge n. 633/1941 Art. 171 octies Legge n. 633/1941	<ul style="list-style-type: none"> • Information Technology • Gestione infrastrutture e spese • Marketing 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Organizzazione e Economato ✓ Marketing ✓ Segreteria Affari Generali e Soci ✓ Cost Manager

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Formalizzazione di compiti e responsabilità • Controlli automatizzati • Controlli di linea e contratti con fornitori • Coordinamento delle attività a cura delle funzioni incaricate 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno • Policy di Sicurezza informatica • Codice Etico

Art. 25 decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all' autorità giudiziaria

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>Art. 25 decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p>	<p>Art. 377 bis c.p. - <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>Art. 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 - Reati transnazionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Governo 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Direzione Generale ✓ Personale

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Formalizzazione delle modalità di comportamento nell'ambito del Codice Etico 	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico

Art. 25 undecies – Reati ambientali

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>Art. 25 undecies – Reati ambientali</p> <p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</p> <p>c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;</p> <p>d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;</p> <p>e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;</p> <p>f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).</p> <p>2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i reati di cui all'articolo 137:</p> <p>1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>b) per i reati di cui all'articolo 256:</p> <p>1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;</p> <p>c) per i reati di cui all'articolo 257:</p>	<p>Art. 452-bis c.p. - <i>Inquinamento ambientale</i></p> <p>Art. 452-quater c.p. - <i>Disastro ambientale</i></p> <p>Art. 452-quinquies c.p. - <i>Delitti colposi contro l'ambiente</i></p> <p>Art. 452-sexies c.p. - <i>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</i></p> <p>Art. 452-octies c.p. - <i>Circostanze aggravanti</i></p> <p>Art. 727-bis c.p. - <i>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</i></p> <p>Art. 733-bis c.p. - <i>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</i></p> <p>L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6 - <i>Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette</i></p> <p>D. Lgs n.152/2006, art. 137 - <i>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili</i></p> <p>D. Lgs n.152/2006, art. 256 - <i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</i></p> <p>D. Lgs n. 152/2006, art. 257 - <i>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee</i></p> <p>D. Lgs n.152/2006, art. 259 - <i>Traffico illecito di rifiuti</i></p> <p>D. Lgs n.152/2006, art. 258 - <i>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</i></p> <p>Art. 452-quaterdecies c.p. - <i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i></p> <p>D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis - <i>False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti</i></p> <p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 279 - <i>Sanzioni</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle Infrastrutture e Spese 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Direzione Generale ✓ Personale

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;</p> <p>g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;</p> <p>h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:</p> <p>1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;</p> <p>2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;</p> <p>3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;</p> <p>4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.</p> <p>4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente</p>	<p>D. Lgs. n.202/2007, art. 8 - <i>Inquinamento doloso provocato da navi</i></p> <p>D. Lgs. n.202/2007, art. 9 - <i>Inquinamento colposo provocato da navi</i></p> <p>L. n. 549/1993 art. 3 - <i>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</i></p>		

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p>8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.</p>			

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento e supervisione delle attività a cura della funzione incaricata • Formalizzazione delle modalità di comportamento nell'ambito del Codice Etico 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno • Codice Etico

Art. 25 duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
<p>Art. 25 duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.</p> <p>1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.</p> <p>1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p>	<p>Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p> <p>Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p> <p>Art. 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p> <p>Art. 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 - Reati transnazionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle Risorse Umane • Gestione delle Infrastrutture e delle Spese 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Risorse Umane ✓ Organizzazione e Economato

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> • Definizione di clausole contrattuali con cui si richiede il rispetto dei principi previsti dal MOG231 e dal Codice Etico. • Sensibilizzazione del personale attraverso il Codice Etico • Attribuzione di compiti e responsabilità nell'ambito del per la ricerca, la selezione e l'Inserimento del personale dipendente • Separatezza funzionale 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno • Regolamento per la ricerca, la selezione e l'Inserimento del personale dipendente • Codice Etico

Art. 25 quaterdecies – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

D. Lgs. 231/2001	Riferimenti Reati	Processi/Aree a rischio	U.O. responsabili o coinvolte
Art. 25 quaterdecies – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno	Art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Frode in competizioni sportive Art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa	<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle Infrastrutture e delle Spese 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Segreteria Affari Generali e Soci ✓ Direzione Generale ✓ Cost Manager

Presidi	Protocolli organizzativi
<ul style="list-style-type: none"> Sensibilizzazione del personale attraverso il Codice Etico Separatezza funzionale Controlli di linea da parte della Segreteria Affari Generali e Soci Controlli integrati nella regolamentazione Spese e Investimenti 	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento interno Regolamentazione in materia di contributi e sponsorizzazioni Processo Spese e Investimenti Codice Etico